

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

col **Ministro dei Trasporti**

(PRETI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(EVANGELISTI)

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia ed il Pakistan le compagnie di navigazione aerea e marittima effettuano da tempo regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Al fine di eliminare l'onere derivante alla gestione dei suddetti servizi dalla contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, si è concluso l'Accordo che forma oggetto del presente disegno di legge. Analo-

gamente agli Accordi conclusi in materia dall'Italia con altri Paesi, esso è infatti ispirato al noto criterio di attribuire a ciascuno degli Stati contraenti il diritto esclusivo di assoggettare ad imposizione i redditi conseguiti dalle proprie imprese di trasporto marittimo ed aereo sul territorio dell'altro Stato.

Allo scopo di tutelare gli interessi delle rispettive compagnie di navigazione che

svolgono la loro attività sul territorio dell'altra Parte contraente è stato previsto che il presente Accordo abbia efficacia retroattiva al 1° gennaio 1970.

Dall'esame del testo dell'Accordo, che ricalca quello generalmente utilizzato nelle intese della specie, si rileva che:

L'articolo 1 precisa il significato da attribuire ai termini con i quali nell'Accordo vengono designati l'oggetto ed i soggetti dell'attività economica cui la disciplina convenzionale si riferisce;

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per ciascuno degli Stati contraenti di non assoggettare a tassazione i redditi realizzati dalle imprese dell'altro Stato nell'esercizio in traffico internazionale della navigazione aerea e marittima, ovvero le quote parti del reddito conseguito dalle imprese italiane e pa-

kistane di navigazione marittima ed aerea partecipanti ad un *pool*, ad un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio;

L'articolo 3 prevede le modalità relative all'entrata in vigore dell'Accordo, nonché la data (1° gennaio 1970) di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni in esso contenute;

L'articolo 4 prevede che l'Accordo entrerà in vigore a tempo indeterminato, nonché le modalità ed i termini per la sua denuncia.

Si rappresenta l'opportunità che l'Accordo di che trattasi venga approvato al più presto, al fine di corrispondere alle aspettative delle nostre imprese del settore, nonché alle sollecitazioni delle Autorità pakistane che sarebbero già pronte ad effettuare lo scambio degli strumenti di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL
PAKISTAN PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
DELLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente Accordo:

1. Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonché ogni altra attività ad esso direttamente connessa.

2. Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa pakistana o italiana, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica islamica del Pakistan o della Repubblica italiana.

3. Per « imprese pakistane » s'intendono le imprese di Stato pakistane, gli Enti pubblici pakistani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Pakistan e non residenti in Italia, nonché le società di capitali, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi pakistane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio pakistano.

4. Per « imprese italiane » s'intendono le imprese di Stato italiane, gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Pakistan, nonché le società di capitali, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi italiane aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese italiane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Pakistan.

2. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese pakistane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese pakistane e delle imprese italiane di trasporto marittimo ed aereo che partecipano a un fondo comune, *pool*, a un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito delle predette imprese.

Articolo 3.

1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile.

2. L'Accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1970.

Articolo 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi. In tal caso, esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il giorno 8 giugno del 1978 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo della
Repubblica italiana*

Mario MONDELLO
Ambasciatore

*Per il Governo della
Repubblica islamica del Pakistan*

J. G. KHARAS
Ambasciatore